

Piemonte

L.R. 18-2-2010 n. 11

Norme in materia di pet therapy - terapia assistita con animali e attività assistita con animali.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 25 febbraio 2010, n. 8.

L.R. 18 febbraio 2010, n. 11 ⁽¹⁾.

Norme in materia di pet therapy - terapia assistita con animali e attività assistita con animali.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Piemonte 25 febbraio 2010, n. 8.

Il Consiglio regionale ha approvato.

La Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione Piemonte definisce e promuove la terapia assistita con animali (TAA) e l'attività assistita con animali (AAA), riconoscendone il valore terapeutico e riabilitativo, sancendone gli ambiti applicativi e le modalità di intervento.

Art. 2

Definizione.

1. Si definisce terapia assistita con animali ogni intervento terapeutico e riabilitativo rivolto a persone con patologie neuromotorie, cognitive o psichiatriche, avente la finalità di ridurre la differenza tra il livello reale e potenziale di capacità del sistema lesionato e tendendo a limitare lo stato patologico diagnosticato e i suoi effetti.

2. Si definisce attività assistita con animali ogni progetto di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzato a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati.

Art. 3

Ambiti applicativi.

1. La TAA e l'AAA possono essere praticate in particolare presso ospedali, centri di riabilitazione, centri residenziali e semi-residenziali sanitari, case di riposo, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità di recupero, centri privati, fattorie socio-terapeutiche e didattiche, centri gestiti da cooperative sociali.

Art. 4

Programmi terapeutici ed equipe multidisciplinari di lavoro.

1. La TAA e l'AAA sono svolte attraverso programmi finalizzati a mettere in evidenza gli obiettivi rispettivamente terapeutici generali o specifici, ludici, ricreativi ed educativi commisurati alle esigenze del soggetto beneficiario.

2. I programmi di cui al comma 1 sono predisposti e realizzati da equipe multidisciplinari di lavoro costituite da figure qualificate in funzione della tipologia progettuale e provviste di curriculum attestanti esperienze professionali documentabili o competenze specifiche. Tali programmi sono registrati presso l'azienda sanitaria locale competente per territorio ed esaminati dalla Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali di cui all'articolo 7.

3. Nell'equipe di cui al comma 2 è sempre prevista la figura di un medico veterinario e di un operatore con specifica preparazione nell'interazione con la specie animale di riferimento, nonché il possesso, da parte dei soggetti componenti l'equipe, di un animale opportunamente educato alle attività e terapie assistite con animali.

Art. 5

Formazione degli operatori di equipe.

1. La Regione promuove percorsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori dell'equipe di cui all'articolo 4.

2. I corsi di formazione sono in particolare finalizzati:

a) a sviluppare una competenza di base riguardo alle attività e terapie assistite con animali, ai relativi metodi di intervento ed ai loro effetti;

b) ad approfondire la conoscenza del rapporto uomoanimale e dell'animale coinvolto nelle attività e terapie assistite con animali, incluse le competenze etologiche;

c) ad avere conoscenza e padronanza della relazione pluridisciplinare, nonché conoscenza generale delle disabilità e degli stati patologici a cui la terapia si rivolge.

Art. 6

Animali coinvolti nella terapia assistita con animali e nell'attività assistita con animali.

1. Gli animali prescelti per lo svolgimento dei programmi di TAA e di AAA devono presentare caratteristiche di specie e di indole tali da risultare adatti alle finalità del progetto. Gli animali devono essere mantenuti sotto controllo sanitario e devono essere opportunamente addestrati se l'attività lo richiede. Le attività di TAA e AAA devono essere svolte in modo tale da garantire sempre il rispetto del benessere animale.

Art. 7

Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali.

1. È istituita, presso l'assessorato regionale competente in materia di tutela della salute, la Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta:

a) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica con funzioni di coordinamento;

b) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di politiche sociali;

c) uno psichiatra;

d) un neuropsichiatra infantile;

e) uno psicologo;

f) un terapeuta della riabilitazione (psicomotricista, logopedista, fisioterapista) con esperienza in attività e terapie assistite con animali;

g) un terapeuta della riabilitazione abilitato e con esperienza in pet therapy;

h) un medico veterinario esperto in comportamento animale e con competenza in pet therapy;

i) un etologo con competenza in pet therapy;

j) un medico veterinario zoiatra;

k) due rappresentanti delle associazioni del privato sociale operanti nell'ambito delle attività e terapie assistite con animali;

l) un addestratore specializzato in attività e terapia assistite con animali.

Art. 8

Compiti e funzioni della Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali.

1. La Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali svolge le seguenti funzioni:

a) esamina i programmi di terapia e attività assistita con animali che abbiano rilevanza ai fini dell'inserimento in programmi di terapia, riabilitazione, educazione sanitaria, promozione della salute, in attività ricreative e di sostegno effettuate in strutture socio-sanitarie ed assistenziali;

b) valuta i requisiti professionali delle figure coinvolte nei progetti di terapia e di attività assistita con animali;

c) verifica la validità ed il regolare svolgimento dei progetti di terapia e attività assistite nonché il rispetto dei requisiti per tutelare il benessere degli animali coinvolti;

d) propone linee guida per definire ed uniformare le buone pratiche nel campo delle terapie e attività assistite con animali nell'ambito di strutture socio-sanitarie e nel campo dell'educazione sanitaria e della promozione della salute;

e) svolge approfondimenti e ricerche anche mediante accertamenti in loco o delega ai competenti servizi delle ASL.

2. La Commissione può avvalersi in via permanente o occasionale di esperti in terapie e attività assistite con gli animali che ritenga opportuno consultare e di cui può richiedere la presenza per lo svolgimento dei propri lavori.

3. Ai componenti della Commissione spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla [legge regionale 2 luglio 1976, n. 33](#) (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).

Art. 9*Norme di attuazione.*

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, adotta un regolamento che individua le modalità operative per lo svolgimento di terapie e attività assistite con animali e i criteri e le modalità di formazione ed educazione dell'animale coinvolto.

Art. 10*Norma finanziaria.*

1. Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011, allo stanziamento annuo di 50.000,00 euro, in termini di competenza, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB20021 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'[articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7](#) (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'[articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2](#) (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
